



Unione Comunale dei Colli  
Provincia di Bergamo

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1,  
DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300



# Unione Comunale dei Colli

## Provincia di Bergamo

### art. 1 – Premesse

1. Le parti di cui alla presente intesa – Unione Comunale dei Colli (di seguito "datore di lavoro" o "ente"), in persona del presidente p.t., e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori che sottoscrivono il presente accordo - convengono e stipulano il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dall'art. 23 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
2. Il presente accordo è stipulato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.
3. Le parti concordano che l'installazione e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale risponda esclusivamente alle finalità di pubblico interesse di seguito specificate, nel pieno rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione del trattamento dei dati.

### art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente accordo, si intende per:
  - "*Sistema di videosorveglianza*": l'insieme di telecamere fisse e/o mobili, apparati di registrazione, trasmissione e archiviazione delle immagini, software di gestione e qualsiasi altro componente tecnico impiegato per l'acquisizione, il trattamento e la conservazione delle riprese video sul territorio comunale;
  - "*Lavoratori*": tutti i dipendenti della Unione Comunale dei Colli, ivi incluso il personale del Corpo di Polizia Locale, gli operatori addetti al controllo del territorio e chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, possa trovarsi nel campo di ripresa delle telecamere;
  - "*Titolare del trattamento*": la Unione Comunale dei Colli, in persona del presidente pro tempore, ai sensi dell'art. 4, n. 7, del GDPR;
  - "*RSU/RSA*": le Rappresentanze Sindacali Unitarie o Aziendali costituite presso la Unione Comunale dei Colli;
  - "*Garante*": il Garante per la protezione dei dati personali;
  - "*GDPR*": il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

### art. 3 – Finalità dell'installazione

1. Il sistema di videosorveglianza oggetto del presente accordo è installato esclusivamente per il perseguimento delle seguenti finalità di pubblico interesse, tassativamente elencate:
  - a) accertamento di reati e sicurezza pubblica:
    - prevenzione e accertamento dei reati nell'ambito delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite agli ufficiali e agenti di P.G. ai sensi dell'art. 57 c.p.p.;
    - prevenzione e contrasto delle minacce alla pubblica sicurezza e tutela dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale);



# Unione Comunale dei Colli

## Provincia di Bergamo

- attività di sicurezza urbana integrata ai sensi della Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni in materia di sicurezza delle città, e dei Decreti del Ministro dell'Interno adottati in attuazione della medesima, ivi inclusi gli accordi di collaborazione con le Prefetture e le Forze dell'Ordine statali.

### b) accertamento delle violazioni amministrative:

- accertamento delle violazioni a norme di legge o di regolamento che prevedano sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito delle competenze istituzionali della Polizia Locale;
- rilevazione di violazioni ai regolamenti comunali (regolamento di Polizia Urbana, regolamento edilizio, regolamento per la tutela ambientale, ecc.) nelle aree pubbliche monitorate.

### c) polizia stradale e sicurezza della circolazione:

- esercizio delle funzioni di polizia stradale attribuite alla polizia locale ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dell'art. 5 della L. 65/1986;
- rilevamento e documentazione dei sinistri stradali, incluse le operazioni di ricostruzione della dinamica degli incidenti;
- controllo del rispetto delle norme sulla circolazione e la sosta, anche mediante integrazione con sistemi di lettura targhe (ANPR/OCR), nel rispetto della normativa vigente;
- monitoraggio del traffico veicolare nelle aree urbane per esigenze di fluidità e sicurezza della circolazione.

### d) tutela del patrimonio pubblico:


- protezione e custodia degli edifici, dei beni, delle infrastrutture e degli spazi pubblici;
- prevenzione e repressione di atti vandalici, danneggiamenti e occupazioni abusive di beni pubblici;
- tutela del verde pubblico, delle aree cimiteriali, degli impianti sportivi e di ogni altro bene del patrimonio comunale.

2. Il sistema non può essere utilizzato per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti comunali, in ossequio al divieto di cui all'art. 4, comma 1, della L. 300/1970 e al principio di limitazione delle finalità sancito dall'art. 5, par. 1, lett. b), del GDPR.

#### **art. 4 – Descrizione del sistema e ubicazione degli impianti di ripresa**

1. La consistenza e l'ubicazione attuale dei sistemi di videosorveglianza è allegata al presente atto (Allegato 1 – Relazione tecnico descrittiva).
2. Le telecamere sono posizionate esclusivamente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle aree specificamente indicate nell'allegato 1, si impegna a comunicare alle organizzazioni sindacali qualsiasi variazione significativa dell'ubicazione degli impianti o l'aggiunta di nuovi punti di ripresa, attivando la procedura di cui all'art. 11 del presente accordo.
3. I campi di ripresa sono delimitati in modo da non inquadrare le aree destinate agli uffici, aree spogliatoio, servizi igienici e qualsiasi altro spazio privato riservato ai dipendenti; i monitor di controllo sono posizionati esclusivamente presso la centrale operativa della polizia locale e non sono accessibili al pubblico.

#### **art. 5 – Soggetti autorizzati all'accesso**





# Unione Comunale dei Colli

## Provincia di Bergamo

1. L'accesso alle immagini registrate e la gestione operativa del sistema di videosorveglianza sono riservati esclusivamente ai seguenti soggetti, nominativamente individuati e debitamente autorizzati dal Titolare del trattamento:
  - il comandante del Corpo di Polizia Locale, quale soggetto responsabile della gestione operativa del sistema;
  - gli ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Corpo di Polizia Locale;
  - gli agenti di Polizia Locale espressamente delegati e formati, nell'ambito delle rispettive competenze funzionali;
  - il personale tecnico addetto alla manutenzione del sistema, esclusivamente per il tempo strettamente necessario agli interventi tecnici e in presenza di un incaricato della Polizia Locale.
2. L'accesso da parte delle Autorità Giudiziarie e di Polizia Giudiziaria è disciplinato dalle vigenti norme processuali penali e di coordinamento delle indagini. In ogni caso, la trasmissione delle immagini a terzi soggetti è documentata nel registro dei trattamenti.
3. L'elenco nominativo degli operatori autorizzati all'accesso al sistema è depositato presso l'Ufficio del Comandante della Polizia Locale e aggiornato ad ogni variazione del personale incaricato.

### **art. 6 – Modalità di utilizzo e trattamento delle immagini**

1. Il trattamento delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza avviene nel rispetto dei seguenti principi e modalità operative:
  - le immagini sono trattate esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2 del presente accordo e non possono essere utilizzate per scopi diversi o incompatibili;
  - l'accesso alle registrazioni è tracciato automaticamente dal sistema informatico: ogni operazione di visione, estrazione o trasmissione delle immagini viene registrata in apposito log con indicazione dell'operatore, della data, dell'ora e della motivazione dell'accesso;
  - il log degli accessi è conservato per un periodo di \_\_\_\_\_ mesi e non è modificabile dagli operatori;
  - l'estrazione di singoli fotogrammi o spezzoni video è consentita esclusivamente per finalità di documentazione probatoria nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, previa annotazione nel registro degli accessi;
  - è fatto divieto assoluto di riproduzione, copia, trasmissione o diffusione non autorizzata delle immagini registrate;
  - le immagini non possono essere cedute a soggetti terzi, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge (autorità giudiziaria, forze dell'ordine nell'esercizio di compiti istituzionali), ciò si realizza in particolare attraverso le informative complete da consegnare al momento dell'acquisizione dei dati dall'interessato (art. 13 GDPR) ovvero con la trasmissione dell'informativa completa che si dovrà allegare alla prima comunicazione con l'interessato al trattamento e inoltre con le informative di primo livello (Linee Guida EDPB 3/2019) poste prima che si entri nelle aree sottoposte a videosorveglianza.

### **art. 7 – Conservazione e cancellazione delle immagini**

1. Le immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza sono conservate per un periodo non superiore a:
  - 7 (sette) giorni dalla data di registrazione, per le riprese delle aree pubbliche generali, salvo il caso in cui le immagini siano necessarie per procedimenti penali, amministrativi o civili in corso;

4



# Unione Comunale dei Colli

## Provincia di Bergamo

- 24 (ventiquattro) ore dalla data di registrazione, per le riprese delle aree di accesso agli uffici comunali e agli edifici pubblici, salvo i casi di cui al punto precedente;
  - sino alla definizione del procedimento di riferimento, per le immagini estratte e acquisite agli atti nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o di rilievo di sinistri stradali.
2. Il superamento dei termini di conservazione sopra indicati è possibile soltanto in presenza di specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di altra autorità competente, ovvero nei casi in cui l'Ente abbia autonoma necessità di conservare le immagini quale elemento probatorio nell'ambito di procedimenti già avviati.
  3. La cancellazione delle immagini allo scadere dei termini di conservazione avviene in modo automatico attraverso sistemi di sovrascrittura ciclica, senza possibilità di recupero dei dati.

### **art. 8 – Informativa e segnaletica**

1. La Unione Comunale dei Colli provvede ad apporre, in prossimità delle aree videosorvegliate e in modo chiaramente visibile, un'adeguata segnaletica informativa conforme ai requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR e alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
2. La segnaletica indica almeno: l'esistenza del sistema di videosorveglianza, il titolare del trattamento, la finalità del trattamento, il periodo di conservazione delle immagini e i diritti degli interessati, con rimando all'informativa estesa disponibile sul sito istituzionale.
3. Nell'ambito del luogo di lavoro, i dipendenti comunali sono informati dell'esistenza del sistema di videosorveglianza mediante pubblicazione del presente accordo e della relativa informativa sul sito intranet dell'Ente.

### **art. 9 – Misure di sicurezza tecnica e organizzativa**

1. Il titolare del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, tra le quali:
  - cifratura dei flussi video trasmessi in rete e dei dati archiviati;
  - accesso al sistema di videosorveglianza protetto da credenziali personali e non cedibili, con autenticazione a due fattori per gli accessi da remoto;
  - segregazione della rete di videosorveglianza dalla rete amministrativa generale;
  - protezione fisica dei locali ove sono installati i server di archiviazione, con accesso limitato al personale autorizzato;
  - aggiornamento periodico dei sistemi operativi e del software di gestione, con rilascio tempestivo delle patch di sicurezza;
  - valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, da aggiornarsi periodicamente e in occasione di modifiche rilevanti al sistema.

### **art. 10 – Formazione del personale**

1. La Unione Comunale dei Colli garantisce la formazione specifica e continuativa del personale autorizzato ad operare con il sistema di videosorveglianza, con particolare riferimento a:
  - normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR e D.Lgs. 196/2003);
  - modalità corrette di utilizzo del sistema, accesso alle registrazioni e tracciabilità delle operazioni;
  - divieti e limitazioni nell'utilizzo delle immagini registrate;
  - procedure operative per la gestione delle richieste dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine;



# Unione Comunale dei Colli

## Provincia di Bergamo

- obblighi di riservatezza e conseguenze sanzionatorie in caso di violazione.
2. I corsi di formazione si svolgono con cadenza almeno biennale, ovvero in occasione di modifiche normative o tecniche rilevanti, e prima dell'assegnazione di nuovi operatori al servizio. La partecipazione alla formazione è documentata e costituisce requisito per il mantenimento dell'autorizzazione all'accesso al sistema.

### **art. 11 – Informazione e consultazione sindacale**

1. Il datore di lavoro si impegna a garantire alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo il diritto all'informazione e alla consultazione preventiva in relazione a:
- qualsiasi modifica sostanziale del sistema di videosorveglianza;
  - esiti della DPIA e degli audit periodici sulla sicurezza del sistema;
  - eventuali violazioni dei dati (data breach) che coinvolgano le immagini acquisite dal sistema;
  - modifiche delle procedure operative e dei protocolli di accesso alle registrazioni.

### **art. 12 – Diritti degli interessati**

1. I dipendenti comunali, in qualità di interessati al trattamento dei dati personali, possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR nei modi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a:
- diritto di accesso (art. 15 GDPR): conoscere se siano stati effettuati trattamenti di immagini che li riguardano e ottenere informazioni sulle relative modalità;
  - diritto di cancellazione (art. 17 GDPR): richiedere la cancellazione dei propri dati, nei casi e nei limiti previsti dalla legge, tenuto conto delle esigenze di conservazione per finalità di pubblica sicurezza;
  - diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR): richiedere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla normativa;
  - diritto di opposizione (art. 21 GDPR): opporsi al trattamento dei propri dati per ragioni legate alla situazione particolare dell'interessato.
2. Le richieste di esercizio dei diritti sono indirizzate alla pec del protocollo della Unione Comunale dei Colli fornisce riscontro alle richieste entro i termini previsti dalla normativa vigente (30 giorni, prorogabili di ulteriori 60 giorni in casi di particolare complessità).

### **art. 13 – Responsabilità e sanzioni disciplinari**

1. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza in violazione delle disposizioni del presente accordo, della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle norme dello Statuto dei Lavoratori costituisce illecito disciplinare, perseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge applicabili al personale dipendente, in particolare, sono considerati comportamenti sanzionabili in sede disciplinare:
- l'accesso non autorizzato alle immagini registrate;
  - l'utilizzo delle immagini per finalità diverse da quelle di cui all'art. 2 del presente accordo;
  - la riproduzione, copia o trasmissione non autorizzata delle registrazioni;
  - la comunicazione a terzi delle credenziali di accesso al sistema;
  - la manomissione del sistema di log degli accessi.
2. Le violazioni che configurino anche illeciti penali sono comunicate all'autorità giudiziaria competente. Le violazioni che comportino una violazione di dati personali sono notificate al Garante ai sensi dell'art. 33 del GDPR entro 72 ore dalla loro scoperta.

### **art. 14 – Durata e rinnovo**



# Unione Comunale dei Colli

## Provincia di Bergamo

1. Il presente accordo ha durata di 3 ( ) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per un periodo uguale, salvo disdetta comunicata da una delle parti con preavviso scritto di almeno 90 giorni prima della scadenza.
2. Le parti si impegnano a procedere alla revisione del presente accordo in caso di:
  - modifiche legislative o regolamentari che incidano sulle finalità o sulle modalità di utilizzo del sistema;
  - provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che richiedano un adeguamento delle disposizioni vigenti;
  - modifiche tecnologiche rilevanti al sistema di videosorveglianza;
  - richiesta motivata di una delle parti firmatarie.

### art. 15 - Clausola di rinvio e normativa applicabile

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, alla Legge 18 aprile 2017, n. 48, al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ai provvedimenti e alle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, nonché alle disposizioni del vigente CCNL Funzioni Locali.

### art. 16 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:
  - a) allegato 1: Relazione tecnico e descrittiva del sistema di videosorveglianza;
  - b) allegato 2: Informativa sul trattamento dei dati del personale dipendente.

*allegato 3 : Appendice*

Albano Sant'Alessandro, li \_\_\_\_\_

per il datore di lavoro

per le OO.SS.

*UILFP*

*CISLFP*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Per quanto riguarda l'utilizzo di dashcam e bodycam e la disciplina da parte dei dipendenti si rimanda all'allegato Appendice Art. 4 co. 2 L. 30/1970*

